

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (80)290

Vol. 1980/0107

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 290 def.

Bruxelles, 30 maggio 1980

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

concernente un accordo di cooperazione con il Canada (AECL)
nel settore della gestione dei residui radioattivi
che dovrebbe essere stipulato dalla Commissione sulla
base dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato che
istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica



COM(80) 290 def.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

L'ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED

E

LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

NEL CAMPO

DELLA GESTIONE DEI RESIDUI RADIOATTIVI

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

concernente un accordo di cooperazione con il Canada (AECL) nel settore della gestione dei residui radioattivi che dovrebbe essere stipulato dalla Commissione sulla base dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica

1. La Comunità europea dell'energia atomica e il Canada (AECL) eseguono programmi scientifici nel campo della gestione dei residui radioattivi. Si è ritenuto opportuno cooperare in alcuni settori della gestione dei residui radioattivi e precisamente :

- la valutazione dal punto di vista ambientale del deposito dei residui radioattivi nelle rocce,
- la raccolta dei relativi dati per elaborare dei modelli di sistema,
- altri argomenti di ricerca nel campo della gestione dei residui radioattivi concordati per iscritto dalle parti.

Il secondo programma di azione indiretta della Comunità relativo alla "Gestione e deposito dei residui radioattivi 1980 - 1984", adottato dal Consiglio il 18 marzo 1980, nonché il programma pluriennale del Centro Comune di Ricerca 1980 - 1983, adottato dal Consiglio il 13 marzo 1980, vertono su settori che saranno oggetto di cooperazione con l'AECL. Certi elementi del programma di radioprotezione, adottato dal Consiglio il 18 marzo 1980, si riferiscono ugualmente ad aspetti relativi alla gestione dei residui radioattivi.

2. Nel corso di una riunione sulla cooperazione CE - Canada, il 4 luglio 1979, la Commissione ha informato gli Stati membri della sua intenzione di concludere un accordo di cooperazione in questi settori.

Il Comitato misto di Cooperazione, costituito ai termini dell'accordo-quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità Europee e il Canada, è stato informato dello stato di preparazione dell'accordo nella riunione del 17 dicembre 1979.

Il Comitato consultivo in materia di gestione del programma (CCMGP) competente ha espresso parere favorevole il 2 febbraio 1979 sulla cooperazione con l'AECL del Canada.

3. La Commissione informa il Consiglio della sua intenzione di concludere con il Canada un accordo di cooperazione sulla gestione dei residui radioattivi, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 101, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il cui testo è qui unito.

1.

ACCORDO FATTO IN DUPLICE ESEMPLARE ALLA DATA

DEL 1980

TRA

ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED

Ente giuridico di diritto canadese con sede
centrale a Ottawa, Provincia di Ontario, Canada
(in appresso denominato "AECL")

DA UNA PARTE

E

LA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee
(in appresso denominata "Euratom")

DALL'ALTRA

CONSIDERANDO che l'AECL e l'Euratom hanno un reciproco interesse a cooperare
nel settore dell'informazione sulla gestione dei residui nucleari;

CONSIDERANDO, che data questa premessa, l'AECL e l'Euratom desiderano iniziare
un programma di cooperazione nel campo della ricerca sulla gestione dei residui
nucleari;

CONSIDERANDO i reciproci impegni ivi contenuti, le parti hanno convenuto
quanto segue :

ARTICOLO I - INTERPRETAZIONE

1.1 Nel presente accordo,

- a) "Informazione" significa dati scientifici o tecnici, risultati o
metodi di ricerca e sviluppo e ogni altra informazione da fornire
o da scambiare ai termini dell'accordo;

- b) "Centro comune di ricerca" è il Centro comune di ricerca della Commissione delle Comunità europee;
- c) "Stato membro" significa uno Stato che è membro della Comunità europea dell'Energia Atomica;
- d) "Informazioni riservate" significa informazioni coperte da segreto commerciale o altre informazioni particolari o riservate di natura commerciale e comprende esclusivamente le informazioni
- (i) detenute in forma riservata dalla parte che ne è in possesso,
 - (ii) del tipo abitualmente detenuto in forma riservata dalla parte che ne è in possesso,
 - (iii) che non sono state comunicate dalla parte che ne è in possesso a nessun altro organismo, salvo in forma ristretta, o
 - (iv) non ottenibili in altra maniera da altre fonti senza limitazioni in merito alla loro ulteriore diffusione.
- e) "Invenzione" comprende ogni cognizione, processo, strumento, prodotto o composto nuovo e utile o ogni sviluppo nuovo o utile di qualsiasi cognizione, processo, strumento, prodotto o composto.

1.2 Il programma allegato costituisce parte integrante del presente accordo a tutti gli effetti.

1.3 Le parole al singolare comprendono il plurale e le parole al plurale comprendono il singolare.

ARTICOLO II - OBIETTIVI

2.1 In conformità del presente accordo, a norma della giurisdizione del Canada e degli Stati membri e sulla base delle disposizioni del Trattato Euratom, l'AECL et l'Euratom decidono un programma di cooperazione nei seguenti settori :

- a) Valutazione delle ripercussioni sull'ambiente a seguito del deposito di residui nucleari nelle rocce dure.

- b) Raccolta di dati sperimentali per la riproduzione su modello dei sistemi sulla base dei vantaggi reciproci e della equità e della reciprocità.
- c) Altri argomenti di ricerca nel campo della gestione dei residui nucleari concordati per iscritto dalle parti.

ARTICOLO III - FORMA DELLA COOPERAZIONE

3.1 Il programma di cooperazione di cui all'articolo II sarà eseguito sulla base di uno o più dei seguenti mezzi :

- a) Scambio di informazioni tecniche non pubblicate sotto forma di rapporti, dati sperimentali, codici di calcolatore e corrispondenza. Tutta questa documentazione può essere trasmessa con la menzione "non da pubblicare".
- b) Discussioni a voce sullo scambio di informazioni di cui al paragrafo a.
- c) Riunioni organizzate per discutere argomenti specifici concordati con le parti; tali riunioni avranno luogo in linea di massima alternativamente in Canada e nella Comunità.
- d) Brevi visite di gruppi di specialisti o di esponenti di una delle due parti presso gli impianti dell'altra parte.
- e) Trasferimento temporaneo di personale di una delle parti presso i laboratori o gli impianti dell'altra parte a scopo di ricerca su argomenti ben precisati; ogni trasferimento sarà esaminato caso per caso e sarà oggetto di un allegato all'accordo tra le parti concernente il personale. E
- f) il coordinamento di attività di ricerca e di sviluppo attinenti ad argomenti specifici al fine di evitare inutili duplicati.

3.2 Tutte le visite e i trasferimenti presso i laboratori o gli impianti di un istituto di ricerca di uno Stato membro dovranno essere preventivamente approvati per iscritto da tale istituto.

ARTICOLO IV - OBIETTIVO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

4.1 L'AECL conviene di trasmettere all'Euratom informazioni sulla gestione dei residui nucleari nei casi in cui :

- a) l'informazione concerne uno o più settori tecnici fra quelli elencati nel programma allegato,
- b) l'AECL svolge ricerche sulla gestione di residui nucleari nel settore oggetto dell'informazione,
- c) l'AECL possiede l'informazione o vi ha accesso; e
- d) l'AECL ha il diritto di divulgare l'informazione.

4.2 L'Euratom conviene di trasmettere all'AECL informazioni attinenti alla gestione di residui nucleari nei casi in cui :

- a) l'informazione costituisce il risultato di attività di ricerca quali definite all'articolo II e svolte per conto dell'Euratom dal Centro comune di ricerca, oppure sulla base di un contratto stipulato tra l'Euratom con un istituto di ricerca di uno Stato membro o entrambi;
- b) l'informazione concerne uno o più settori tecnici elencati nel programma allegato;
- c) l'Euratom svolge ricerche sulla gestione dei residui nucleari nel settore oggetto dell'informazione
- d) l'Euratom possiede l'informazione o vi ha accesso; e
- e) l'Euratom ha il diritto di divulgare l'informazione.

- 4.3 Ognuna delle parti segnalerà tempestivamente all'altra parte e le trasmetterà tutti i risultati delle ricerche derivanti dal presente accordo e che possono avere conseguenze importanti per la gestione dei residui nucleari.

ARTICOLO V - GESTIONE DELL'ACCORDO

- 5.0 Ogni parte designerà un funzionario ad alto livello con il compito di coordinare la sua partecipazione al programma di cooperazione. Un incontro d'informazione tra tali funzionari o i loro rappresentanti avrà luogo una volta all'anno alternativamente in Canada e nella Comunità, al fine di esaminare gli obiettivi e l'andamento della cooperazione instaurata ai termini di questo accordo e di raccomandare i metodi per migliorare o sviluppare ulteriormente tale cooperazione. La data, il luogo e l'ordine del giorno di tali riunioni verranno convenuti in precedenza dai funzionari responsabili.

ARTICOLO VI - COSTI

- 6.0 Ognuna delle parti assumerà a suo carico i costi da essa sostenuti per l'applicazione del programma di cooperazione stabilito dal presente accordo, restando inteso che gli obblighi di ciascuna delle parti saranno limitati dalla disponibilità dei fondi necessari. Qualora una delle parti non disponga di tali fondi, l'altra parte dovrà esserne informata immediatamente e l'accordo terminerà non appena ricevuta tale notifica, a meno che le parti non abbiano disposto altrimenti per iscritto.

ARTICOLO VII - SCAMBIO E USO DELL'INFORMAZIONE

- 7.1 Le parti cercheranno di divulgare il più possibile le informazioni ottenute o scambiate nell'ambito del presente accordo nei limiti del rispetto degli impegni contrattuali, della protezione delle informazioni riservate e delle disposizioni dell'articolo VIII.

- 7.2 Se una parte trasmette all'altra parte un'informazione a carattere riservato, specificandola chiaramente come tale, la parte ricevente dovrà trattare tale informazione come riservata e non dovrà divulgarla tranne nel caso previsto dalla clausola 7.3 o previa autorizzazione scritta della parte che invia l'informazione.
- 7.3 La parte che riceve un'informazione riservata specificata come tale secondo le modalità del punto 7.2, può divulgare tale informazione soltanto sulla base della teoria della "necessità di conoscere" alle seguenti persone o organismi :
- a) agenti, rappresentanti o funzionari di detta parte,
 - b) ministeri e uffici governativi interessati nel paese di detta parte o in un suo Stato membro,
 - c) fornitori e sub-fornitori della parte ricevente risiedenti entro i limiti geografici del paese della parte ricevente o di uno Stato membro di questa e l'informazione potrà essere utilizzata soltanto nell'ambito dei contratti esistenti con la parte ricevente e unicamente se tali contratti riguardano l'argomento oggetto dell'informazione riservata.
- 7.4 Le parti coopereranno nel mettere a punto procedure per richiedere e ottenere l'autorizzazione preliminare per iscritto di cui alla clausola 7.2 e ogni parte accorderà tale autorizzazione entro i limiti di quanto è consentito dalla giurisdizione e dalle politiche del paese, dello Stato membro o della Comunità alle quali è soggetta la parte che fornisce tale informazione.
- 7.5 Entrambe le parti faranno il possibile per garantire che l'informazione riservata ottenuta nell'ambito del presente accordo sia tutelata come specificato dal medesimo. Qualora dovesse risultare che una delle due parti è nell'impossibilità di ottemperare alle disposizioni del presente articolo, detta parte dovrà informare immediatamente l'altra parte e le due parti dovranno consultarsi per decidere una linea di azione appropriata.

- 7.6 Le informazioni riservate non documentarie fornite nel corso di seminari e altre riunioni organizzate ai termini del presente accordo, nonché le informazioni derivanti dal trasferimento di personale saranno trattate dalle due parti conformemente alle disposizioni del presente articolo a condizione che la parte che trasmette tale informazione riservata specifichi chiaramente all'altra parte il carattere riservato di tale informazione.
- 7.7 Nessuna disposizione del presente accordo potrà precludere l'impiego o la divulgazione di informazioni che una parte riceve da una fonte che non costituisce parte del presente accordo.
- 7.8 Le informazioni fornite da una parte nell'ambito del presente accordo saranno il più esatte possibile per quanto è a sua conoscenza e secondo buona fede. Tuttavia, nessuna delle due parti sarà tenuta a garantire l'esattezza di tali informazioni o sarà considerata responsabile per le eventuali conseguenze dell'uso fattone dall'altra parte o da una terza parte.

ARTICOLO VIII - BREVETTI

- 8.1 I diritti di proprietà delle parti relativamente a tutte le invenzioni concepite, sviluppate o applicate per la prima volta nel corso dello svolgimento del programma di cooperazione ai sensi del presente accordo, sono definiti come segue :
- a) Se l'invenzione è concepita, sviluppata o applicata per la prima volta da un funzionario, impiegato o agente o da un contraente di una parte (qui di seguito denominata come "parte cedente") mentre tale persona è distaccata presso l'altra parte (qui di seguito denominata come "parte beneficiaria") o presso un contraente della medesima
- (i) la parte beneficiaria acquisirà nei confronti della parte cedente tutti i diritti, titoli e interessi inerenti e attinenti a tale invenzione nel proprio paese o Stati membri,

a seconda del caso, e in ogni altro paese che non sia parte del presente accordo, ma qualora la parte beneficiaria depositi una domanda di brevetto o ottenga la copertura di un brevetto per tale invenzione nel proprio paese o Stati membri, a seconda del caso, e in ogni altro paese non partecipante al presente accordo, essa dovrà concedere alla parte cedente una licenza senza condizioni, non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalty, per fabbricare, far fabbricare e usare e per vendere o comunque disporre di qualsiasi articolo o elemento che incorpori o faccia uso di tale invenzione e una licenza analoga per applicare o consentire di applicare qualsiasi metodo o processo del genere, oltre al diritto di rilasciare sotto-licenze, in modo da lasciare alla parte cedente soltanto i diritti necessari per consentire alla medesima di servirsi dell'invenzione;

- (ii) la parte cedente acquisirà nei confronti della parte beneficiaria tutti i diritti, titoli e interessi inerenti e attinenti a tale invenzione nel proprio paese o Stati membri, a seconda del caso, ma qualora la parte cedente depositi una domanda di brevetto per tale invenzione nel proprio paese o Stati membri, a seconda del caso, essa dovrà concedere alla parte beneficiaria una licenza senza condizioni, non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalty per fabbricare, far fabbricare e usare e per vendere o comunque disporre di qualsiasi articolo o elemento che incorpori o faccia uso di tale invenzione e una licenza analoga per applicare o consentire di applicare qualsiasi metodo o processo del genere oltre al diritto di rilasciare sotto-licenze, in modo da conferire alla parte beneficiaria soltanto i diritti necessari per consentire alla medesima di servirsi dell'invenzione.

- b) Se l'invenzione è concepita, sviluppata o applicata per la prima volta da una persona diversa da quella di cui al paragrafo a, sulla base di informazioni comunicate sotto qualsiasi forma da una parte o dai suoi contraenti all'altra parte o ai suoi contraenti, ai sensi del presente

accordo, la parte datrice di lavoro di questa persona o della quale detta persona è agente o rappresentante, acquisirà tutti i diritti, titoli e interessi inerenti e attinenti a tale invenzione, ma qualora tale parte depositi una domanda di brevetto o ottenga la protezione di un brevetto per tale invenzione in qualsiasi paese, essa dovrà concedere all'altra parte una licenza senza condizioni, non esclusiva, irrevocabile ed esente da royalty per fabbricare, far fabbricare, usare, vendere o disporre altrimenti, di qualsiasi articolo od elemento che incorpori o faccia uso di tale invenzione e una licenza analoga per applicare o consentire di applicare qualsiasi metodo o processo del genere oltre al diritto di rilasciare sotto-licenze, in modo da lasciare all'altra parte soltanto i diritti necessari per consentire alla medesima di servirsi dell'invenzione.

8.2 Resta reciprocamente inteso e concordato che la parte che detiene la proprietà dell'invenzione sulla base dei punti 8.1 a o b dovrà notificare all'altra parte la sua intenzione di :

- a) non chiedere la copertura di un brevetto per tale invenzione nel proprio paese o Stati membri, nè in ogni altro paese che non è parte a questo accordo;
- b) chiedere una copertura limitata del brevetto soltanto nel proprio paese o Stati membri;

e, su eventuale richiesta dell'altra parte dovrà cedere completamente o parzialmente all'altra parte, a seconda del caso, i diritti, i titoli e gli interessi inerenti e attinenti a tale invenzione, allo scopo di chiedere la copertura di un brevetto nel proprio paese o altrove. Tale notifica dovrà essere presentata per iscritto entro 90 giorni dalla decisione di non chiedere la copertura di un brevetto o 180 giorni prima del periodo che risulta più breve.

8.3 Le due parti non faranno discriminazioni nei confronti dei cittadini del paese degli Stati membri dell'altra parte per quanto riguarda la concessione di licenze o sotto-licenze di cui alla clausola 8.1.

ARTICOLO IX - CONCLUSIONE

9.0 Ciascuna delle due parti può porre termine per qualsiasi motivo al presente accordo mediante un preavviso di almeno sei (6) mesi rispetto dalla data prevista.

ARTICOLO X - DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE

10.0 Il presente accordo entrerà in vigore dall'ultima delle due date della firma e conformemente alla sotto-clausola 9.0 resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore.

Il presente accordo è stato firmato dall'Atomic Energy of Canada Limited con il sigillo dell'ente apposto dai suoi funzionari debitamente autorizzati e dalla Comunità europea dell'Energia Atomica mediante i rappresentanti debitamente autorizzati della Commissione delle Comunità europee.

ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA
ATOMICA

Rappresentata da :

Rappresentata da :

.....

.....

Funzioni

Funzioni

.....

.....

Funzioni

Funzioni

Data :

Data :

PROGRAMMA

		Ingegneria meccanica Carico termico Problemi dei riempimenti successivi Costi Specifiche	
Aspetti ambientali del deposito di residui nelle rocce dure **	A Progetto di deposito nelle rocce dure		
	B Analisi di sicurezza prima della chiusura		
	C Analisi di sicurezza dopo la chiusura	Studi sulla geosfera (studi in profondità)	Elaborazione di modelli delle migrazioni del Pu et del pf Modelli di fratture
		Studi sulla biosfera *** (studi in superficie)	Inquinamento atmosferico Catena alimentare (assorbi- mento da parte di piante e animali)
			Inquinamento idrico Catena alimentare (assorbi- mento da parte di pesci e fauna marina)
	D Geologia, idrologia e geofisica	Proprietà delle rocce * Grado di frattura * Movimenti idrici e datazione	
	E Geochimica	Migrazione di radionucleidi Esperimenti (in laboratorio e in loco); misure Kd Chimica idrica e soluzione di equilibrio (effetto degli stati di ossidazione, pH, carbonati, ecc.) Sostanze tampone	
Raccolta di dati speri- mentali per l'elaborazione di modelli di sistemi	F Messa a punto di tec- niche di controllo	Per campioni di trivellazione non perturbati per ...	

* Informazioni che si cercherà di ottenere attraverso trivellazioni a grande profondità

** Ripercussioni radiologiche e non radiologiche (esclusi gli effetti per la società)

*** Studi teorici (codici) e studi sperimentali